

Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

N. 47-28983

OGGETTO: Progetto: "Impianto per il riciclaggio di macerie edilizie e di materiali inerti compatibili; proposta di intervento per l'organizzazione produttiva dell'area e la compatibilizzazione ambientale;

Proponente: BECHIS s.r.l.

Comune: Santena (TO)

Procedura di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Premesso che:

- in data 20/04/2010 la società Bechis s.r.l. sede legale in Santena (TO) Via Asti n. 48, Partita IVA 09533050010, ha presentato domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Impianto per il riciclaggio di macerie edilizie e di materiali inerti compatibili; proposta di intervento per l'organizzazione produttiva dell'area e la compatibilizzazione ambientale*", in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 "*impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 13/05/2010 è stato pubblicato all'Albo Pretorio Provinciale l'avviso al pubblico recante notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto in oggetto, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- con nota prot. n. 411283 del 19/05/2010 si è provveduto a richiedere parere in merito al progetto in esame ai soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/98 e ai Servizi interessati dell'Organo Tecnico della Provincia;

Rilevato che:

- l'area di intervento è situata a circa 1,5 km a nord-est del centro abitato di Santena lungo l'asse viabilistico della S.R. 29 verso Poirino, in continuità con l'insediamento industriale esistente; le particelle catastali interessate all'intervento sono la n. 748, 753, 758, 733, 768, 747, 752, 757, 732, 767 del Foglio 3 del comune di Santena;

- il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la messa in riserva (operazione R13) ed il recupero (operazioni R5) di rifiuti speciali non pericolosi, prevalentemente provenienti da attività di costruzione e demolizione e la cantieristica edilizia ed infrastrutturale in genere; le finalità delle operazioni di recupero sono la produzione di materia prima seconda (MPS);
- su piazzale è prevista la messa in riserva delle macerie in cumulo prima del loro avvio a recupero;
- all'interno del capannone da realizzare sono previste: le operazioni di recupero, la messa in riserva degli altri codici CER in cassoni e lo stoccaggio della MPS ottenuta;
- l'attività di recupero verrà realizzata attraverso l'impiego di una linea impiantistica dedicata: l'impianto dedicato al trattamento delle macerie edilizie si basa sulla sequenza di operazioni finalizzate alla separazione dei materiali eterogenei di scarto ed alla successiva frantumazione del materiale secondo una granulometria predefinita;
- i materiali in oggetto possono presentare fin dall'inizio caratteristiche di relativa omogeneità, ovverosia se derivanti da attività di demolizione precedute da un processo di separazione preliminare di materiali diversi (quali carta, plastica, legno, ecc.) oppure invece essere frutto di una demolizione non selettiva (dando luogo al cosiddetto materiale "caotico");
- i rifiuti che si intendono trattare, sono individuati ai seguenti punti dell'allegato 1 sub allegato 1 del DM 05/02/2008 e s.m.i.:
 - punto 1.1 *"rifiuti di carta, cartone, e prodotti di carta"*
 - punto 2.1 *"rifiuti di vetro in forma non dispersibile"*
 - punto 3.1 *"rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile"*
 - punto 3.2 *"rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe"*
 - punto 6.1 *"rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici"*
 - punto 7.1 *"rifiuti costituiti da laterizi,intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto"*
 - punto 7.2 *"rifiuti costituiti da laterizi,intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto"*
 - punto 7.29 *"rifiuti di lana di vetro e lana di roccia"*
 - punto 9.1 *"scarti di legno e sughero, imballaggi di legno"*
- il proponente prevede un quantitativo massimo di rifiuti stoccabili all'interno dell'area di 3.220 t;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti pareri da parte dei seguenti soggetti:

- nota dell'ARPA; ;
- nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche;

1. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Vincoli e fasce di rispetto

- l'area oggetto dell'intervento non risulta soggetta a vincoli territoriali ed ambientali;

Pianificazione Comunale

- il Piano Regolatore Generale approvato e le sue successive varianti, individuano l'area in oggetto come " Aree produttive di nuovo impianto (INP)";
- dal punto di vista edilizio-urbanistico, l'insediamento produttivo è sottoposto a procedura di PEC (Piano Esecutivo Convenzionato), ed a Permesso di Costruire ai sensi della L. 380/01;
- l'area in oggetto è inserita nella Classe IIa di pericolosità geomorfologica: "*aree a pericolosità geomorfologica moderata*" ove l'utilizzazione urbanistica è subordinata all'adozione di modesti accorgimenti tecnici realizzabili nel singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo (Circolare P.G.R. del 08/05/1996 n. 7/LAP);

2. dal punto di vista **progettuale e tecnico**:

- i codici CER che l'Azienda intende sottoporre ad operazioni di recupero, indicate il relazione al paragrafo 2.3, ricomprendono anche una parte di rifiuti non provenienti da operazioni di demolizione e costruzione (codice attività 17);
- altri codici CER riferiti ad attività 19 derivano già da un'attività di trattamento rifiuti dunque, secondo quanto previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i. art. 6 punto 8, non potrebbero essere sottoposti ad un'un'altra attività di recupero R13, come indicato;
- i quantitativi massimi stoccabili dichiarati, viste le dimensioni dei locali e dell'area disponibile, parrebbero sovrastimati, tenendo conto che tutti i rifiuti verranno stoccati all'interno del capannone ad accezione delle macerie;
- per le tipologie riconducibili ai punti 6.1 e 7.29 si evidenzia che viene dichiarata una quantità ritirata annualmente rispettivamente di 10.000 t/a e 50 t/a a fronte di una quantità massima stabilita nell'allegato 4 del DM 05/02/1998 e s.m.i. pari rispettivamente a 7.700 t/a e 20 t/a;
- non è specificato se e come verrà effettuata la separazione delle varie tipologie di rifiuti in ingresso, indicando genericamente che al momento dell'arrivo del materiale ne verrà valutata la destinazione, con successiva separazione sul nastro di alimentazione;
- si ritiene pertanto che:
 - debbano essere definiti con esattezza i codici CER in ingresso all'impianto;
 - per ogni codice CER richiesto, dovranno essere definite con esattezza le operazioni di recupero a cui verrà sottoposto;
 - dovranno essere forniti i calcoli di dettaglio relativi alla definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti presso il sito considerata l'effettiva estensione dell'area dell'impianto
- inoltre, l'impianto di recupero va considerato quale insieme delle aree di stoccaggio dei rifiuti, degli impianti di recupero, delle aree di stoccaggio dei rifiuti lavorati e delle aree di interconnessione fra di esse; occorre pertanto definire con dettaglio la collocazione di tutti i materiali in ingresso ed in uscita ed i rispettivi volumi e superfici occupate, evitando la commistione fra rifiuto lavorato e ancora da trattare;
- occorrono maggiori dettagli sui macchinari utilizzati ed occorre dimostrare che siano idonei al fine dell'ottenimento di materia prima seconda secondo la normativa specifica, e non solo per una mera riduzione volumetrica;
- nella relazione tecnica al paragrafo 2.16 viene dichiarato che verrà posizionato un sistema mobile di deposito di carburante non precisandone esatta ubicazione e capacità, in funzione della quale possono scaturire eventuali obblighi;
- dovrà inoltre essere definita la posizione dell'azienda nei confronti del Certificato di Prevenzione Incendi di competenza dei Vigili del Fuoco;

3. dal punto di vista **ambientale**:

Acque meteoriche e scarichi

- si rileva l'intenzione di convogliare le acque meteoriche derivanti dal dilavamento dei piazzali, previo passaggio in impianto di sedimentazione, in fognatura e di convogliare le acque dei pluviali in fognatura bianca;
- il proponente dovrà presentare istanza finalizzata all'approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio ai sensi del D.P.G.R. 1/R/2006 all'ente competente alla sua approvazione;
- si ritiene necessario acquisire notizie in merito al recapito dei reflui domestici; a tal proposito si rammenta che qualunque scarico non può essere attivato in assenza di autorizzazione espressa;

Emissioni in atmosfera

- non è previsto alcun sistema di captazione e di abbattimento delle polveri che si originano dall'impianto di frantumazione;
- la movimentazione di buona parte dei rifiuti indicati può generare emissione di polveri diffuse quindi sarebbe utile prevedere un sistema di abbattimento anche in tale fase (sistema di nebulizzazione od altro), oltre che per la fase di triturazione;
- dovrebbe inoltre essere valutato l'aspetto legato agli odori molesti; tra i rifiuti richiesti vi è anche il 020104 che è riferito ai rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) derivanti dall'agricoltura e dal trattamento e preparazione degli alimenti;
- non sono definiti sistemi e modalità di lavaggio e pulizia dei piazzali;

Clima acustico

- si ritiene di prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

4. dal punto di vista **amministrativo**

- l'impresa, per esercitare, dovrà essere iscritta al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- ai fini dell'esercizio dell'attività è indispensabile che venga approvato il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R;
- ai sensi dell'art. 5 del “*Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)*”, sono presupposti indispensabili all'esercizio dell'attività la costruzione dell'impianto e delle opere e infrastrutture connesse, ove richieste dal tipo di attività di recupero, che siano state ultimate e siano agibili per lo svolgimento di attività;

Ritenuto che:

- la gestione dell'impianto secondo quanto stabilito dalle norme tecniche per la gestione dei rifiuti e per la gestione delle acque meteoriche non comporterà un impatto aggiuntivo rilevante rispetto alla situazione attuale dell'area;
- sono necessarie comunque alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;

- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:

“Comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi ex art. 216 c. 1 del D.Lgs 152/06”;

- definire con esattezza i codici CER in ingresso all'impianto;
- definire con esattezza, per ogni codice CER richiesto, le operazioni di recupero previste;
- fornire i calcoli di dettaglio relativi alla definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti presso il sito considerata l'effettiva estensione dell'area dell'impianto;
- definire con dettaglio la collocazione dei cumuli di tutti i materiali in ingresso ed in uscita dall'impianto ed i rispettivi volumi e le superfici occupate, evitando la commistione fra rifiuto lavorato e ancora da trattare;
- definire i macchinari che verranno utilizzati per il trattamento dei rifiuti e la produzione di materia prima seconda dimostrando che il prodotto ottenuto sia conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- definire i sistemi e le modalità di lavaggio e pulizia dei piazzali;
- per le fasi di triturazione dei rifiuti e per la loro movimentazione valutare la possibilità di installare impianti di abbattimento delle emissioni diffuse (sistema di nebulizzazione od altro);
- valutare l'aspetto legato agli odori molesti vista la presenza del codice CER 020104 che è riferito ai rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) derivanti dall'agricoltura e dal trattamento e preparazione degli alimenti;
- definire capacità e posizionamento della cisterna per l'approvvigionamento di carburante;
- definire la posizione dell'azienda nei confronti del Certificato di Prevenzione Incendi di Competenza dei Vigili del Fuoco;
- il progetto deve prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto deve avere durata inferiore all'anno; ;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- All'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98.
- Il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione.

Visti:

- le risultanze dell'istruttoria condotta;
- la L.R. 40/98 e smi *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 ed smi *“Norme in materia ambientale”*;
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di *“Impianto per il riciclaggio di macerie edilizie e di materiali inerti compatibili; proposta di intervento per l'organizzazione produttiva dell'area e la compatibilizzazione ambientale* presentato dalla Società Bechiss.r.l. sede legale in Santena (TO) Via Asti n. 48, Partita IVA 09533050010, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificate nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

SC

Data: 27/07/2010

Il Dirigente del Servizio
F.to in originale
dott.ssa Paola Molina